



COMUNE DI VARISELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quindici in modalità videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA di Prima convocazione.

La seduta ha avuto luogo, secondo quanto previsto nel Regolamento comunale per il funzionamento delle sedute della Giunta, del Consiglio e degli altri organismi comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 29.04.2022, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale e la condivisione streaming della seduta stessa.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COLOMBATTO MARIAROSA - Sindaco	Sì
FORNASIERI MAURO - Vice Sindaco	Sì
PAIROLERO GIANNI - Assessore	Sì
CARIELLO ANTONIO - Consigliere	Giust.
ROCCHIETTI LORENZO RENATO - Consigliere	Giust.
RE LUCIA - Consigliere	Sì
CHIARLE REBECCA - Consigliere	Sì
VALLO' TIZIANA - Consigliere	Sì
NOCERA TULLIO ANTONINO - Consigliere	Sì
RIZZO GIANPAOLO - Consigliere	Giust.
RIGATO EUCLIDE - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale BERTINO dr. Luca Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor COLOMBATTO MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente;

Illustra il seguente punto il Segretario Comunale;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica, SERVIZIO FINANZIARIO: FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile, Servizio Finanziario: FAVOREVOLE

Con voto unanime favorevole espresso in forma palese per appello nominale da ogni singolo consigliere

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto:
**“IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2024. ”**

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione favorevole espresso in forma palese per appello nominale da ogni singolo consigliere

D E L I B E R A

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

Visti l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che il bilancio di previsione venga approvato entro il 31 dicembre, con riferimento a un ordine temporale triennale;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto l'art.1, comma 779, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale testualmente recita: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27/12/2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la Legge 27.12.2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, e in particolare l'articolo 1, comma 738, il quale dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Dato atto, per quanto sopra esposto, che a decorrere dal 01 Gennaio 2020 cessa di esistere la IUC, imposta unica comunale, ad eccezione delle componenti TARI e IMU, sancendo di fatto l'abolizione della sola componente TASI;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), adottato da deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.08.2020;

Richiamata la disciplina dell'IMU così come disposta dall'articolo 1, commi dal 739 al 783, della Legge 27/12/2019, n. 160;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 740, art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 che prevede che *“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”*;

Preso atto dell'articolo, comma n. 743, della Legge di bilancio 2020, in merito all'identificazione del soggetto passivo d'imposta IMU;

Preso atto delle indicazioni contenute dall'art. 1, comma 755, della Legge di Bilancio 2020: *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”*;

Preso atto:

- Di quanto previsto dall'art. 1, comma 744, Legge di bilancio 2020: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento”*;
- Dall'art. 1, comma 749, della medesima legge: *“...l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, per euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione...”*;

Richiamate:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/06/2015, avente ad oggetto “Tributo Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015”, prevista nella misura del 3 per mille esclusivamente per abitazioni principali e relative pertinenze;
- Le deliberazioni consiliari successive nelle quali, già a partire dall'anno 2016, è stato deliberato l'azzeramento di tale aliquota;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Imposta Municipale Unica (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2021”;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2021 avente ad oggetto “Imposta Municipale Unica (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022”;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2023 avente ad oggetto “Imposta Municipale Unica (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2023”;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di rendere inalterato il gettito derivante dalla fiscalità locale, approvare e confermare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU), in vigore per l'anno 2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge di bilancio 2020: *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*;

Vista la Legge 27/12/2019, n.160;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di approvare e confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), le seguenti aliquote e tariffe, con efficacia dal 1° gennaio 2024:

Imposta municipale propria (IMU)	
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, pari a € 200,00

2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
3. Di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della Legge di bilancio 2020, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

4. Di dare atto altresì, che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto di cui al comma 757 art. 1 della legge di bilancio 2020, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno oggetto d'imposta, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, al fine della sua pubblicazione entro il 28 ottobre.

Letto, confermato e in data 08/03/2024 sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COLOMBATTO MARIAROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BERTINO dr. Luca Francesco

=====

=====